

Il «Caso Thyssen»



**STORIA, ANDAMENTO PROCESSUALE ED
IMPLICAZIONI DI NATURA PENALE ED
AMMINISTRATIVA (EX DLGS 231/01)**

**DALL' EVENTO CATASTROFICO ALLA SENTENZA DELLE
SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE**

ING. CIRO ALESSIO STRAZZERI – PRESIDENTE ASSO231

Licenza d'uso

2



Questa pubblicazione è distribuita sotto licenza “CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENCE” ed è proprietà dell’ Autore, Ing. Ciro Alessio Strazzeri. La pubblicazione e diffusione è consentita gratuitamente, ma citando le generalità dell’ autore originale, per fini non commerciali ed esclusivamente in forma integrale, senza alterazione od omissione di contenuti.

L'evento disastroso

3

E' la notte tra il 5 e 6 dicembre 2007. Nello stabilimento ThyssenKrupp di Torino avviene un incidente: una fuoriuscita di olio bollente in pressione, lungo la cosiddetta «Linea 5», in pochi attimi sviluppa un incendio. Non è la prima volta che accade: si erano già verificati episodi simili, senza vittime. Stavolta è un rogo: gli operai tentano di avvertire la sicurezza e domare le fiamme, ma vengono travolti dal fuoco. Un lavoratore muore dopo pochi minuti, altri sei perdono la vita nei giorni successivi.

I giornali e l'opinione pubblica si occupano subito del rogo della Thyssen: insieme al dolore arriva una coda di polemiche, legata all'orario di lavoro - alcune vittime erano in servizio da 12 ore: otto più quattro di straordinari - e alla presunta **violazione delle norme di sicurezza**. Molti lavoratori hanno assistito alla morte dei colleghi, senza la possibilità di intervenire. "Ho visto l'inferno - racconta uno di loro -. Antonio era avvolto dalle fiamme e urlava: aiutatemi, muoio... ma era impossibile avvicinarsi".

L'evento disastroso

4

Ricostruzione degli eventi

1. Sfregamento del nastro lungo i bordi della carpenteria dell'impianto, attrito con surriscaldamento e probabile produzione di scintille: mancato ripristino del sistema automatico di centratura del nastro non funzionante, *mancata centratura manuale dell'aspo in imbocco*;
2. Presenza di carta adesiva imbevuta di olio di laminazione nel punto di sfregamento, appiccamento da fuoco e caduta verso il basso della carta: particolare imbibizione della carta da olio di laminazione, *disinserimento della fotocellula che avrebbe arrestato la lavorazione*
3. Appiccamento della carta e dell'olio (da laminazione o idraulico) giacenti nella fossa sotto l'impianto: accumulo di carta già strappata, mancata sua rimozione sistematica, stillicidi di oli di laminazione e idraulico, assenza di pavimenti obliqui, mancata rimozione del ristagno d'olio

L'evento disastroso

5

Ricostruzione degli eventi

4. Protrazione temporale dello sfregamento e delle fiamme: assenza di sensori automatici di rivelazione fiamme, *assenza di operai sorveglianti*
5. Surriscaldamento di un flessibile idraulico: sua vicinanza alla fossa di ristagno di olio e carta
6. Avvicinamento alle fiamme degli operai e del capoturno e utilizzo di estintori a corta gittata e di manichetta ad acqua con arresto della sola sezione d'entrata: attuazione del Piano di Emergenza e Evacuazione, assenza di un sistema automatico di spegnimento, assenza di estintori a lunga gittata, pressione bassa dall'anello idrico, *mancato azionamento del pulsante di emergenza*

L'evento disastroso

6

Ricostruzione degli eventi

7. Cedimento per effetto termico del serraggio e della trama del flessibile, flash-fire: mancata sostituzione dell'olio idraulico con altro non infiammabile, assenza di schermi, assenza di indumenti di protezione per gli addetti.
8. Inefficienza del sistema di allarme e di intervento della Squadra di Emergenza: rottura del telefono nel pulpito, concentrazione nello stesso capoturno della responsabilità della produzione e dell'emergenza, inefficienza degli allarmi nella postazione della Squadra e carenza dei loro mezzi di spegnimento, carenza di coordinamento nelle fasi di spegnimento.

Il Processo

7

Il processo di primo grado è stato lungo e segnato da molti colpi di scena. Gradualmente sono emerse le carenze nel sistema di sicurezza, attraverso una serie di testimonianze, che hanno spiegato come la protezione fosse subordinata al costo economico. Non sono mancate altre polemiche: per esempio, quando i legali dell'azienda hanno indicato possibili "colpe" degli operai nel rogo dell'impianto (si vedano le parti evidenziate in carattere corsivo nelle slides di ricostruzione degli eventi). Salvo poi smentirsi: gli addetti hanno compiuto "errori dovuti a circostanze sfavorevoli", si è corretta la Thyssen, ma alle vittime non sono imputabili responsabilità precise.

Il procedimento si apre il 15 gennaio 2009 nella maxi aula 1 del Palazzo di giustizia di Torino. Da quel momento in poi, parte la battaglia tra accusa e difesa. In ottantotto udienze vengono ascoltati centinaia di testimoni da entrambe le parti, con l'obiettivo di stabilire le responsabilità su una delle maggiori tragedie sul lavoro della storia italiana.

Il Processo

8

Nell'udienza del 17 febbraio iniziano a emergere le carenze della sicurezza, con la testimonianza dell'operaio Fabio Simonetta: "Ci avvertivano delle visite della Asl due giorni prima, e solo allora si mettevano a pulire la fabbrica".

Ma la prima udienza importante arriva l'11 marzo. Giovanni Pignarosa, delegato Rsu delle acciaierie, rivela che l'impianto si fermava solo per problemi alla produzione: "Se i problemi intaccavano la qualità del materiale allora si bloccava l'impianto, altrimenti no e si interveniva a linea di movimento". E ancora: "I colleghi subivano pressioni psicologiche dall'azienda per non premere il pulsante di allarme". Secondo diverse testimonianze, inoltre, il livello di manutenzione e pulizia era sensibilmente calato da prima del 2005. La trascuratezza viene confermata da un testimone il 17 marzo: gli incendi sulla linea 5 erano molto frequenti, "anche uno o due al giorno", e venivano spenti dagli stessi operai.

Il Processo

9

Nel corso dei mesi si ascoltano testimonianze che ribadiscono la stessa situazione: il capoturno nella notte del disastro, responsabile delle squadre di emergenza, si dichiara "assolutamente impreparato" a fronteggiare i rischi derivanti dalla produzione. Le assicurazioni Axa riferiscono che la Thyssen rifiutò un impianto antincendio da 20mila euro. Molti anche i particolari tecnici: dei 32 estintori sequestrati sulla linea 5, soltanto 18 avevano il cartellino previsto e 13 avevano le etichette illeggibili. Il 40% degli estintori era quindi irregolare.

Naturalmente, anche la difesa fa la sua parte. Come nell'udienza del 7 marzo 2009 quando il consulente Vittorio Betta, docente di Ingegneria a Napoli, sostiene che la tragedia si poteva evitare: "Se gli operai avessero schiacciato il pulsante della fermata di emergenza, a soli venti centimetri di distanza sulla plafoniera, non sarebbe accaduto più nulla". Il 6 ottobre depone l'imputato Cosimo Cafueri, già RSPP e Responsabile Emergenze: *"Non mi risultava assolutamente che vi fossero carenze nel sistema di sicurezza dell'azienda. La situazione non si è mai modificata"*.

Il Processo

10

Si arriva quindi alle udienze del 2010. Tre ispettori della Asl 1 di Torino, accusati di aver favorito la multinazionale con controlli annunciati e prescrizioni tardive, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. E' stato poi accertato che non ci furono sopralluoghi per la sicurezza per due anni: il Comitato tecnico regionale, obbligatorio per legge, non fece controlli nel periodo 2005-2007. Una funzionaria del ministero dell'Ambiente, Caterina Bitonto, ha rievocato un controllo del giugno 2006: l'ispezione ebbe esiti "formalmente e sostanzialmente" positivi, evidenziando che il livello di gestione della sicurezza era "medio".

Una decina di lavoratori, dopo aver visto morire i compagni, ha riportato danni psichici difficilmente cancellabili. Lo ha detto nella sua testimonianza il medico neurologo Roberto Galli Della Loggia.

La sentenza di primo grado

11

Corte d'Assise di Torino, 15 aprile 2011 (dep. 14 novembre 2011), Pres. Iannibelli, Est. Dezani, imp. Espenhahn e altri

Il 14 novembre 2011 sono state depositate le motivazioni della sentenza con la quale la Corte d'Assise di Torino ha condannato alcuni manager della ThyssenKrupp - e riconosciuto altresì la responsabilità amministrativa da reato della società ai sensi del d.lgs. 231/2001 - in relazione alla morte dei sette operai bruciati vivi nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007.

La sentenza di primo grado

12

Il collegio giudicante, facendo propria l'impostazione accusatoria, ha condannato l'amministratore delegato di ThyssenKrupp Terni S.p.A. - Herald Espenhahn - a 16 anni e 6 mesi di reclusione, per i delitti di omicidio volontario plurimo (artt. 81 comma 1, 575 c.p.), incendio doloso (art. 423 c.p.), e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro aggravata dall'evento (art. 437 comma 2 c.p.), avvinti dall'unicità del disegno criminoso.

Gli altri cinque imputati, amministratori e dirigenti dell'impresa, sono stati condannati anch'essi per il delitto di cui all'art. 437 comma 2 c.p., nonché per omicidio colposo plurimo (art. 589 commi 1, 2 e 3 c.p.) e incendio colposo (art. 449, in relazione all'art. 423 c.p.), questi ultimi entrambi aggravati dalla previsione dell'evento. Quanto alle sanzioni, a quattro di loro è stata inflitta la pena di tredici anni e sei mesi di reclusione, al quinto quella di dieci anni e dieci mesi.

La sentenza di primo grado – Dlgs 231/01

13

Responsabilità 231 - Motivazioni

La TKAST deve rispondere dell' illecito perché:

1. due amministratori **apicali** della TKAST (v. art. 5.1 lett. a) -cioè i consiglieri delegati PRIEGNITZ e PUCCI- sono stati ritenuti responsabili di aver commesso il reato di cui al punto successivo;

(l'apicalità e la responsabilità sono state ampiamente dimostrate, vedi sentenza e slides successive).

2. **omicidi colposi aggravati da violazioni antinfortunistiche** (art. 25 septies);

(il reato di cui all'art. 589 cp era stato commesso non solo per generica violazione delle norme antinfortunistiche ma già per la specifica inosservanza dell'art. 4 del D.Lgs. 626/94 cioè dei basilari obblighi relativi alla compilazione del Documento di Valutazione dei Rischi).

La sentenza di primo grado – Dlgs 231/01

14

Responsabilità 231 - Motivazioni

3. tali reati sono stati commessi *nell'interesse o a vantaggio* della TKAST (art. 5.1);
4. la TKAST *non ha provato* nel processo che i due amministratori apicali avevano agito *nell'interesse esclusivo proprio o di terzi* (art. 5.2);

(la Corte ha provato che i due imputati non avessero commesso i fatti nell'interesse proprio e ha avvisato invece a base del loro operare l'obiettivo di favorire economicamente la società che amministravano, che infatti non sopportò gli oneri relativi ai costi di installazione dei sistemi antincendio, destinandoli alla sede di Terni e raccolse pure gli utili della prosecuzione della produzione).

La sentenza di primo grado – Dlgs 231/01

15

Responsabilità 231 - Motivazioni

5. né ha provato che il suo CdA aveva adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione e Gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 6 lett. a);

(la Corte ha ricostruito che, sebbene la difesa abbia provato a dimostrare che già ad Agosto 2007 si fosse cominciato a lavorare all'aggiornamento del Modello ai reati di cui all'art. 25-septies, con redazione della versione aggiornata ad Ottobre 2007, solo il 21.12.07, dunque dopo la data di commissione dei reati, il C.d.A. approvò formalmente i suddetti aggiornamenti del modello organizzativo. Inoltre, solo a gennaio 2008 venne approvato un Codice Etico che contenesse principi in ordine alla sicurezza dei lavoratori. Di fatto, il Modello era ben lungi dall'essere efficacemente attuato, rimanendo solo un adempimento formale, viste le gravissime carenze in tema di analisi dei rischi, formazione e adeguatezza impianti, oltre che di destinazione degli «investimenti torinesi» tutti su Terni).

Responsabilità 231 - Motivazioni

6. né aveva affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di tali modelli e di curare il loro aggiornamento ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6 lett. b).

(l'ing. CAMPONI, già Responsabile dell'Area Ecologia, Ambiente e Sicurezza a Terni, con specifiche competenze in materia di sicurezza, era stato nominato membro dell'Organismo di Vigilanza solo nella seduta del Cda del 21/12/2007 e, comunque, ha dichiarato che le prime attività di vigilanza ed ispezione dell'OdV in tema di sicurezza, non cominciarono prima del 2008. La sovrapposizione di incarichi dell'Ing. Camponi sarà anche oggetto delle determinazioni della Corte in ordine alla mancata applicazione di alcune riduzioni delle sanzioni pecuniarie ed alla mancata applicazione dell'art. 17 del Dlgs 231/01).

La sentenza di primo grado – Dlgs 231/01

17

Responsabilità 231 - Sanzioni

La Corte d'Assise ha condannato la società ThyssenKrupp Terni S.p.A. per omicidio colposo ai sensi dell'art. 25 septies del d.lgs. 231/2001, infliggendole una sanzione pecuniaria pari ad un milione di euro, nonché disponendo, oltre alle sanzioni interdittive dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici per la durata di mesi 6 e il divieto di pubblicizzare beni o servizi per la stessa durata, la confisca del profitto del reato per una somma di 800 mila euro e la pubblicazione della sentenza sui quotidiani di diffusione nazionale La Stampa, il Corriere della Sera e La Repubblica e presso il Comune di Terni, sede principale della società.

La sentenza di primo grado – Dlgs 231/01

18

Responsabilità 231 – Sanzione pecuniaria

L'art. 25 septies del D.Lgs. 231/01 affida al Giudice l'esatta determinazione, fissando la sanzione pecuniaria stabilita per l'omicidio colposo in 1.000 quote, dunque (art. 10) in un range da 258.000 a 1.549.000 euro.

La Corte, tenuto conto dell'alto numero di vittime e dello scopo indicato dalla stessa legge (rendere la sanzione efficace), l'ha fissata nella misura di 1.500.000 euro. Ha applicato la diminuzione di cui alla lett. a) del secondo comma -aver risarcito integralmente il danno agli stretti familiari delle vittime- che ha fissato nella misura di un terzo.

La sentenza di primo grado – Dlgs 231/01

19

Responsabilità 231 – Sanzione pecuniaria

La Corte non ha applicato invece l'ulteriore riduzione di cui al terzo comma dell'art. 12 che riguarda l'avvenuta adozione prima dell'apertura del dibattimento di un modello organizzativo reso operativo. Infatti, ancora nel 2010, il modello non si sviluppava secondo il sistema dell'autonomia del controllo, posto che l'ing. CAMPONI era stato nominato contemporaneamente membro dell'Organismo di Vigilanza e Responsabile dell'Area Ecologia, Ambiente e Sicurezza, in sostituzione di Cafueri, con poteri, e ciò fino alla data della sua audizione nel processo-26.3.2010-. Secondo la Corte, questo stava ad attestare che l'Organismo di Vigilanza non possedeva alcuna autonomia nei suoi poteri di controllo e di iniziativa, condizione questa che la stessa legge - art. 6 lett. b- impone per poter ritenere efficacemente attuato il modello organizzativo di vigilanza). I vertici di TKAST continuavano, quindi, ad occuparsi con superficialità e scarsa attenzione della problematica della sicurezza sul lavoro.

La sentenza di primo grado – Dlgs 231/01

20

Responsabilità 231 – Sanzioni interdittive

L'art. 25 septies fa riferimento a quelle previste dall'art. 9.2 (durata non inferiore a tre mesi) visto l'art. 13 lett. a, la Corte ha rilevato che il reato era stato commesso da soggetti in posizione apicale, che l'ente aveva tratto dalla commissione di tale reato un profitto di rilevante entità (inteso questo come complesso di vantaggi economici e non come profitto in senso aziendalistico, in aderenza agli insegnamenti della Corte di Cassazione). La Corte si è attestata sul profitto minimo che il processo aveva provato e cioè quegli 800.000 euro che ESPENHAHN aveva dichiarato essere l'entità dei finanziamenti appostati per la messa in sicurezza della APL5 non realizzati a Torino ma procrastinati a data successiva al suo trasferimento a Terni. Ha ritenuto tale somma comunque di rilevante entità (alla luce di criteri oggettivi generali che non privilegino arbitrariamente enti che hanno maggiori disponibilità economiche rispetto ad altri).

La sentenza di primo grado – Dlgs 231/01

21

Responsabilità 231 – Sanzioni interdittive

Quanto alla non applicabilità delle sanzioni interdittive ex art. 17, la Corte non ha inteso adottarla in quanto non era risultata integrata la circostanza dell'avvenuta attuazione del Modello Organizzativo.

Dunque ex artt. 9 e 14 ha applicato l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici per la durata di mesi 6 e il divieto di pubblicizzare beni o servizi per la stessa durata.

Responsabilità 231 – Confisca

A nulla sono valse le eccezioni della difesa che asseriva che i fondi fossero non già nella disponibilità di TKAST ma della subholding TKL: i fondi erano già stati accantonati dalla holding per la controllata italiana ed era necessaria solo un'autorizzazione per poterli materialmente utilizzare da parte di quest'ultima.

D'altra parte, che di tale vantaggio beneficiasse proprio la TKAST e nessun altro è detto chiaramente nella più volte citata Relazione al Bilancio della holding TKAG, dove la scelta gestionale centrale di non investire più è espressamente correlata alla chiusura dello stabilimento di Torino.

La sentenza di primo grado

23

In estrema sintesi, la pronuncia ha messo in evidenza come, almeno a partire dalla metà del 2006, nelle acciaierie Thyssen di Torino le condizioni della sicurezza sul lavoro in generale, e della sicurezza antincendio in particolare, fossero affette da gravissime carenze strutturali e organizzative, quali, a titolo esemplificativo, la mancanza del certificato di prevenzione incendi; la riduzione degli interventi di manutenzione e di pulizia sulle linee, con conseguenti perdite di olio dai tubi che cagionavano frequenti incendi di varie proporzioni; il mero affidamento alla "mano dell'uomo" delle operazioni di rilevazione e spegnimento incendi, senza peraltro dotare i lavoratori di indumenti ignifughi e adeguata formazione, ed al contempo riducendo progressivamente il numero dei dipendenti con le professionalità più qualificate.

La sentenza di primo grado

24

Nel dibattimento - illustra la sentenza - è emerso come tale disastrosa situazione fosse il risultato di due precise scelte aziendali, portate avanti contemporaneamente dalla Thyssen: da un lato la decisione di trasferire gli impianti torinesi presso il polo produttivo di Terni, e dunque di dedicare alla nuova sede tutti gli interventi di fire prevention, evitando così "inutili investimenti"; dall'altro lato la scelta, pure improntata a logiche di profitto, di continuare il più a lungo possibile la produzione torinese, fino cioè alla definitiva chiusura dello stabilimento. Ciò spiega perché a Torino si continuasse a produrre in condizioni vieppiù degradate, ed in sempre maggiore deficit di sicurezza.

La sentenza di primo grado

25

La sentenza illustra dettagliatamente in che modo "la decisione di non fare nulla" per la sicurezza dei lavoratori sia stata la causa dell'incidente letale, concretizzatosi in quello che gli esperti hanno definito un flash fire, ossia una nube incandescente provocata da un getto di liquido infiammato. Il profilo di maggior interesse della decisione - se non altro per il suo carattere di assoluta novità nel panorama della giurisprudenza penale in materia di sicurezza sul lavoro - concerne tuttavia l'accertamento del dolo eventuale di incendio ed omicidio in capo all'amministratore delegato di ThyssenKrupp Terni, con conseguente sua condanna ai sensi degli artt. 423 e 575 c.p.

I medesimi eventi lesivi, quindi - ossia l'incendio e le morti che ne sono derivate - vengono rimproverati agli imputati sulla base di diversi coefficienti psicologici: colpa cosciente, per cinque di loro; dolo eventuale, per l'amministratore delegato Espenhahn.

La sentenza di primo grado

26

Tale esito decisionale si fonda su una precisa ricostruzione teorica dei confini tra ***dolo eventuale*** e ***colpa cosciente***, alla luce della quale la Corte d'Assise individua gli elementi di fatto che consentono di risalire all'atteggiamento psicologico degli imputati.

La sentenza di primo grado

27

Versa in ***colpa cosciente***, secondo i giudici di legittimità, colui che, "nel porre in essere la condotta nonostante la rappresentazione dell'evento, ne abbia escluso la possibilità di realizzazione, non volendo né accettando il rischio che quel risultato si verifichi, nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori".

La sentenza di primo grado

28

I giudici torinesi, nel far propria questa nozione di colpa cosciente, ritengono che la stessa ben si attagli alla mens rea dei cinque imputati amministratori e dirigenti di ThyssenKrupp. Essi, infatti, avevano "conoscenza piena e diretta della situazione di insicurezza, di abbandono e quindi di continuo rischio dello e nello stabilimento", e la Corte sottolinea come senz'altro si trattasse di "un quadro di conoscenza tale da prefigurare, da rappresentarsi, la concreta possibilità del verificarsi di un incendio e di un infortunio anche mortale [...] analogo a quello verificatosi". Tuttavia, evidenziano i giudici, è indubbio che "gli imputati sperassero [...] che non capitasse nulla", una speranza resa ragionevole - e come tale escludente il dolo eventuale - dalla loro "posizione aziendale, completamente dipendente da Terni [...] sotto il profilo gerarchico così come sotto il profilo tecnico": la sentenza ritiene, in altre parole, che gli imputati confidassero nell'intervento di fattori esterni schermanti il rischio, nella specie, "che le scelte e le decisioni dei dirigenti tecnici di Terni e dei vertici di TK AST [un'altra società del gruppo Thyssen, ndr] in qualche modo evitassero il verificarsi dell'evento previsto".

La sentenza di primo grado

Nel ***dolo eventuale***, invece, il rischio deve essere accettato a seguito di una deliberazione con la quale l'agente subordina consapevolmente un determinato bene ad un altro". Più nel dettaglio, l'iter psicologico che conduce, secondo i Giudici, all'accettazione del rischio, si articola nei seguenti passaggi: l'autore del reato, anzitutto, "si prospetta chiaramente il fine da raggiungere e coglie la correlazione che può sussistere tra il soddisfacimento dell'interesse perseguito e il sacrificio di un bene diverso"; in secondo luogo, "effettua in via preventiva una valutazione comparata tra tutti gli interessi in gioco - il suo e quello altrui - e attribuisce prevalenza ad uno di essi"; il risultato è che "l'obiettivo intenzionalmente perseguito per il soddisfacimento di tale interesse preminente attrae l'evento collaterale, che viene dall'agente posto coscientemente in relazione con il conseguimento dello scopo perseguito".

La sentenza di primo grado

30

È proprio sulla base di questo schema che la Corte d'Assise giunge ad affermare la sussistenza del dolo eventuale in capo all'imputato.

Infatti - si legge nella motivazione - la "scelta sciagurata" di condurre una "chiusura 'a scalare', continuando la produzione e contemporaneamente trasferendo via via gli impianti", fu "compiuta in prima persona proprio da Espenhahn". Fu lui a decidere, in altre parole, "non solo il completo azzeramento degli investimenti previsti, degli interventi necessari [...]; ma l'altrettanto completo azzeramento delle condizioni minime di sicurezza indispensabili per lavorare su impianti come quelli dello stabilimento di Torino".

La sentenza di primo grado

31

Allo stesso tempo, considerando la preparazione e la competenza specifica di Espenhahn , nonché le pressioni ricevute da altre società del gruppo, presso le quali si erano già verificati incendi di allarmanti proporzioni, la Corte d'Assise non dubita che egli "certamente [...] si fosse rappresentato la concreta possibilità, la probabilità del verificarsi di un incendio, di un infortunio anche mortale", così cogliendo la correlazione tra le proprie scelte aziendali ed il pericolo di eventi collaterali, lesivi della vita e dell'incolumità dei dipendenti. Sulla scorta di tali premesse, i giudici concludono che egli abbia consapevolmente subordinato il bene della incolumità dei lavoratori a quello degli obiettivi economici aziendali, accettando così il rischio che il primo venisse irrimediabilmente sacrificato.

La sentenza di primo grado

32

Ricapitolando:

Il P.M. ha spiegato il motivo per cui ha differenziato la posizione dell'imputato ESPENHAHN dalle altre: in sintesi, erano rapportabili solo a lui, in virtù della sua posizione apicale, le decisioni di far slittare, prima da un esercizio all'altro e poi a data successiva al trasferimento degli impianti a Terni, l'utilizzo di fondi straordinari antincendio già stanziati dalla holding; tali decisioni si calavano nel contesto di uno stabilimento che, deprivato progressivamente di tutte le protezioni antincendio anche grazie alle omissioni dei coimputati, continuava a funzionare esposto ad alto rischio di incendi mortali: a giudizio dell'Accusa, questo agire positivo solitario dell'imputato costituiva la prova che egli non aveva solo previsto (come i coimputati) l'evento ma aveva accettato il rischio e dunque voluto che si verificassero sia l'incendio sia le conseguenti morti degli operai.

La sentenza di primo grado

33

Ricapitolando:

- La prima Corte ha ritenuto che la contestazione differenziata fosse giustificata, ma sotto un'altra prospettiva.
- Infatti, premettendo che tutti gli imputati non avevano avuto come obiettivo della loro condotta i due eventi (che pure avevano previsto) e avevano anzi ricostruito che tutti avevano sperato che essi non si verificassero, ha tuttavia ritenuto **irragionevole** tale speranza in ESPENHAHN e ragionevole negli altri.
- Ciò perché, da un lato, l'AD aveva i massimi poteri decisionali e non esisteva alcun altro soggetto sulla cui diligenza e capacità di azione egli avrebbe potuto confidare perché venissero evitati gli eventi; dall'altro, perché gli altri imputati potevano invece confidare sui poteri impeditivi superiori posseduti da ESPENHAHN.

La sentenza di Appello

34

Il 28 Febbraio 2013 la 1^a Corte d'Assise d'Appello di Torino ha modificato il giudizio di primo grado, riducendo le pene agli imputati.

In particolare, l'AD non è stato più ritenuto colpevole di omicidio volontario, ma di **omicidio colposo**, passando da una responsabilità a titolo di «dolo eventuale» ad una di «**colpa cosciente**» (o «con previsione»).

Infatti, ricordando che il giudice di legittimità ha più volte sottolineato che la legge prevede espressamente come oggetto dell'accettazione e volizione non il «rischio di evento» ma esattamente «**l'evento di reato**», nel dolo eventuale occorre che la realizzazione del fatto sia stata “accettata” psicologicamente dal soggetto, nel senso che egli avrebbe agito anche se avesse avuto la **certezza** del verificarsi del fatto (pur di raggiungere i propri obiettivi «ad ogni costo», sacrificando il bene di minor valore) mentre nella colpa con previsione la rappresentazione come certa del determinarsi del fatto avrebbe trattenuto l'agente.

La sentenza di Appello

35

Ma non è pensabile che un imprenditore esperto come ESPENHAHN nel comparare l'obiettivo attribuitogli di risparmio - perseguito - con i danni previsti in caso di verifica degli eventi delittuosi (comparazione del tutto possibile perché hanno tutti un contenuto anche economico), non abbia potuto tranquillamente concludere che, accettando il verificarsi degli eventi, non solo non avrebbe fatto prevalere l'obiettivo perseguito ma avrebbe provocato un danno di tali dimensioni da annullarlo e soverchiarlo totalmente.

Anche a voler estromettere qualunque considerazione circa le remore morali davanti alla previsione della morte dei propri dipendenti, rimangono danni di rilevantissima entità, dell'ordine di vari milioni di euro correlati alla distruzione degli impianti, al blocco della produzione (per Krefeld, a seguito dell'incidente del 2006, era stato di ben un anno), al risarcimento dei danni per le morti causate (alla fine ammontanti a circa 13 milioni), per non parlare poi di quelli di immagine.

La sentenza di Appello

36

In aggiunta a quanto prima specificato:

- La prospettiva del PM circa «l'agire in solitudine» dell'AD è ampiamente smentita dalle prove, che dimostrano una «condivisione» di decisioni con gli altri imputati.
- La prospettiva della Corte, basata sulla «irragionevolezza della speranza» da parte dell'AD che non si verificassero gli eventi di reato, in quanto non poteva contare né sulla capacità tecnica e operativa del Direttore (scarsamente competente, affiancato da RSPP altrettanto non competente, e comunque privo di alcun significativo potere autonomo di decisione e di spesa), né sulla capacità di intervento degli operai addetti alla produzione e all'emergenza (che non erano stati formati e non erano dotati di adeguati mezzi di spegnimento e protezione), viene meno in quanto giornalmente si sviluppavano focolai di incendio e sempre erano stati affrontati con successo, seppur con gli inadeguati mezzi a disposizione. Si tratta di **«un'enorme imprudenza», ma che resta una forma di «colpa».**

La sentenza di Appello

37

Pene inflitte:

- ESPENHAHN (A.D.) 10 anni (5 per omicidio colposo + 4 per concorso in omicidio plurimo + 1 per altri reati contestati)
- PRIEGNITZ E PUCCI (Consiglieri Delegati) 7 anni (4 per omicidio colposo + 2,5 per concorso in omicidio plurimo + 0,5 per altri reati contestati)
- MORONI (Dirigente ex Dlgs 626/94 – manutenzione macchine) 9 anni (4 per omicidio colposo + 3 per concorso in omicidio plurimo + 2 per altri reati contestati)
- SALERNO (Dirigente Delegato – Direttore Stabilimento) 8,5 anni (4 per omicidio colposo + 2,5 per concorso in omicidio plurimo + 2 per altri reati contestati)
- CAFUERI (già RSPP, ma condannato come «dirigente di fatto», resp. emergenze) 8 anni (3,5 per omicidio colposo + 2,5 per concorso in omicidio plurimo + 2 per altri reati contestati)

La sentenza di Appello – Dlgs 231/01

38

Responsabilità 231

L'ente TKAST S.p.A. è da ritenersi responsabile dell'illecito di cui al D.Lgs.231/01 per non aver approntato ed efficacemente attuato, prima della data di commissione del reato di omicidio colposo da parte dei suoi dirigenti apicali PRIEGNITZ e PUCCI, modelli organizzativi e organi di controllo in grado di prevenire la commissione di tale reato. In particolare, nella presente vicenda, tale addebito proprio dell'ente appare particolarmente grave in quanto accompagnato ad una serie di delibere del CdA dirette a dissimulare la persistenza del Comitato Esecutivo, nell'ambito del quale continuavano a venir adottate, proprio dai due dirigenti apicali in questione, anche le decisioni relative alle protezioni antinfortunistiche.

La sentenza di Appello – Dlgs 231/01

39

Responsabilità 231

La voluta opacità di tali decisioni, permessa al massimo livello direttivo dell'ente, andava nella direzione contraria a quella auspicata dal D.Lgs.231/01 che prevede procedure trasparenti nella prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ed è proprio tale gravità dell'addebito proprio dell'ente, accompagnata alle considerazioni già svolte dalla sentenza appellata circa l'efficacia e la dissuasività che devono possedere le sanzioni in riferimento alla capacità economica dell'ente, che ha indicato la strada della conferma integrale delle sanzioni e misure statuite in primo grado.

Cassazione – Sezioni Unite

40

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 18 settembre 2014 (ud. 24 aprile 2014), n. 38343 - Presidente Santacroce, Relatore Blaiotta, P.G. Destro

La Suprema Corte conferma che nel rogo della Thyssenkrupp nel quale rimasero uccisi sette operai tra il 5 e il 6 dicembre 2007 c'è stata una «cooperazione colposa» da parte di tutti gli imputati e che «l'adozione di tutte le cautele doverose, primarie e secondarie, avrebbe certamente evitato il drammatico esito», ma «le sanzioni già inflitte non potranno essere aumentate» ed ha disposto un processo d'appello bis per rideterminare, a questo punto al ribasso, le pene dei sei imputati per l'incendio dello stabilimento torinese, tenendo conto da un lato dell'esclusione delle aggravanti e dall'altro del riassetto delle relazioni tra gli illeciti e che l'ex ad ESPENHAHN è in definitiva «il massimo autore delle violazioni antinfortunistiche che hanno causato gli eventi di incendio e morte».

Cassazione – Sezioni Unite

41

La questione centrale della pronuncia (ma non l'unica degna di rilievo) riguarda l'esatta linea di confine tra il **dolo eventuale** e la **colpa cosciente**; questione che, per la sua importanza, aveva giustificato l'assegnazione alle Sezioni Unite da parte del Primo Presidente della Corte di Cassazione Giorgio Santacroce.

La Corte sottolinea «la fallacia dell'opinione che identifica il dolo eventuale con l'accettazione del rischio», un'espressione «fra le più abusate, ambigue, non chiare dell'armamentario lessicale della materia in esame». Inoltre invita il giudice a maturare la consapevolezza «del proprio ruolo di professionista della decisione», coltivando ed esercitando «i talenti che tale ruolo richiedono», analizzando i fatti con un atteggiamento di «purezza intellettuale che consenta di accogliere e accettare senza pregiudizi il senso delle cose» rifuggendo da «interpretazioni precostituite» e «di maniera». In definitiva, «il giudice sia immune dalla tentazione di farsi protagonista di scelte politico-criminali che non gli competono»

La sentenza di Appello – Dlgs 231/01

42

Focus sul profitto del reato. Distinzione con quello da valutare ai fini della “confisca 231”.

La Procura di Torino, nel suo ricorso avverso la considerazione della Corte di Appello che il dolo eventuale non potesse essere evocato per l’AD (in quanto lo stesso, dall’alto della sua esperienza, avrebbe potuto considerare le conseguenze dannose dell’infortunio mortale ovviamente di gran lunga economicamente superiori all’obiettivo risparmio/profitto relativo al mancato investimento sull’impianto antincendio della Linea 5, pari ad 800.000,00 €), invita a considerare che il vero “risparmio/profitto” da valutare sul “piatto della bilancia”, ai fini della valutazione della posizione dell’AD, avrebbe dovuto essere non solo quello relativo alla “confisca 231”, ma quello relativo all’azzeramento totale degli investimenti relativi alla sicurezza sul lavoro ed ai proventi della prosecuzione “ad ogni costo dell’attività”, per l’intero stabilimento, portando come testimonianza anche 116 punti di prescrizione indicati dalla ASL TO1.

Cassazione – Sezioni Unite

43

Focus sul RSPP

La Suprema Corte da molta rilevanza al ruolo di RSPP di CAFUERI in quanto, in tale veste predispose i documenti di valutazione dei rischi che non tennero in considerazione i pericoli di *flash-fire* e le pertinenti istruzioni ai lavoratori. La difesa contesta che gli avesse un ruolo di garante in tale qualità, ma la pronunzia rammenta la consolidata giurisprudenza che ravvisa la responsabilità anche in capo a questa figura, qualora si accerti (come nel caso in questione, vista la carenza sopraccitata dei documenti di valutazione dei rischi) che la mancata adozione di una misura precauzionale da parte del datore di lavoro è il frutto dell'omissione colposa di un suo compito professionale.

In questo caso, anche se è possibile dimostrare che il datore di lavoro era effettivamente a conoscenza del rischio flash-fire, il fatto che sui documenti di valutazione dei rischi, vi fosse ufficialmente citato, avrebbe potuto, in linea teorica, costituire ostacolo al datore di lavoro per la sua condotta omissiva.

La sentenza di Appello – Dlgs 231/01

44

Responsabilità 231

La Suprema Corte rigetta il ricorso della TKAST S.p.A. e, quindi, di fatto conferma quanto stabilito in Appello. (Si rimanda ad una prossima pubblicazione, l'analisi dettagliata delle considerazioni di legittimità da parte della Suprema Corte).

Grazie per l'attenzione!

45



Asso231

Associazione Nazionale degli Stakeholders del Dlgs 231/01

Ing. **Ciro Alessio STRAZZERI** – Presidente

Numero Verde 800 864 752

Mobile 338 83 95 177

info@asso231.it

www.asso231.it